

rientrerebbe nella dizione di « fabbricante assemblatore » e, pertanto, li ha esclusi dall'applicazione della direttiva stessa;

le associazioni europee degli ottici e le associazioni italiane più rappresentative di tale categoria ritengono che gli ottici debbano essere considerati « fabbricanti di dispositivi su misura » e conseguentemente debbano essere disciplinati dalla direttiva CEE 93/42 e dai decreti attuativi n. 46/97 e n. 95/98;

l'esclusione degli ottici dalla direttiva e dai decreti attuativi, unita alle abrogazioni risultanti dal decreto Bassanini, rischia di comportare conseguenze negative per i consumatori, in quanto l'assenza dell'obbligo di una dichiarazione di conformità non garantisce che il dispositivo medico sia realizzato da soggetti con specifici requisiti professionali; inoltre permette ad operatori non qualificati di inserirsi, grazie al decreto legislativo n. 46 del 1997, come fabbricanti di dispositivi su misura;

la circolare del ministero della sanità del 12 giugno 1998, in tema di non applicabilità della normativa sui dispositivi me-

dici agli ottici, abolisce di fatto tale categoria di professionisti, cancellando circa 15.000 piccoli imprenditori;

l'estensione delle disposizioni del decreto legislativo n. 46 del 1997 agli ottici avrebbe consentito a costoro, sia pure a costo di sacrifici burocratici e assunzione di responsabilità, di gestire con competenza funzioni preziose per la salute dei cittadini; con tale decreto invece una professione utile quale quella degli ottici viene cancellata dal mercato per lasciare posto alle grandi catene che vendono senza capacità e professionalità —:

se, alla luce di quanto sopra esposto, il Ministro ritenga opportuno intervenire al fine di riconsiderare le decisioni prese e procedere ad un riesame della circolare del 12 giugno 1998 in senso favorevole alla categoria dei 15.000 ottici italiani che, con l'esclusione dall'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 46 del 1997 e con l'abrogazione degli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 1334/1928 ad opera del decreto Bassanini, rischierebbe di non avere più alcun futuro. (3-02873)

(22 settembre 1998)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL FONDO  
NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA  
DROGA (2756-ter)**

**(A.C. 2756 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato « testo unico sulle tossicodipendenze », sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, sono soppresse le parole: « , anche con l'eventuale apporto di esperti »;

*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro dell'interno, sentita la Consulta di cui all'articolo 132 del presente decreto, disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio, in modo tale da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2, del

presente decreto. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente. »;

*c)* al comma 8, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope »;

*d)* il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi di informazione telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del fondo nazionale per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127 del presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle Amministrazione pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, radio e televisioni nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale »;

*e)* il comma 14 è abrogato.

2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). — 1. Il decreto

del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al fondo nazionale per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. La quota del fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni ed i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 del presente decreto, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti da finanziare a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, in relazione a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei

finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente decreto, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

*a*) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

*b*) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

*c*) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

*d*) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

*e*) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

*f*) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

*g*) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà, sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori di cui all'articolo 132 del presente decreto, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione ed il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno;

b) promozione di progetti per il reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che prevedono la realizzazione di percorsi terapeutici calibrati sulle necessità dei lavoratori tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) verifiche dei risultati;

e) individuazione e verifica degli indicatori atti alla rilevazione delle attività sociali e di servizio sociale;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sulla alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

9. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del fondo ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

10. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate dal comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

11. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto ».

3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — (*Relazione al Parlamento*). — 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Par-

lamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti ».

4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

« ART. 132.— (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali è istituita la consulta degli esperti e degli operatori sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a lire 400 milioni annue sono a carico del fondo di cui all'articolo 127 del presente decreto ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti.

**1. 39.** Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Co-

lombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera e), con la seguente:*

e) in particolare il trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali.

**1. 59.** Burani Procaccini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, capoverso 7, lettera g), sopprimere la parola: correlata.*

**1. 9.** Lucchese.

*Al comma 2, capoverso 7, aggiungere il seguente periodo:* I progetti di cui alle lettere a) e c) del presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

\* **1. 41.** Carlesi.

*Al comma 2, capoverso 7, aggiungere il seguente periodo:* I progetti di cui alle lettere a) e c) del presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

\* **1. 55.** Burani Procaccini, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. I progetti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

**1. 28.** Cè.

*Al comma 2, capoverso 8 sostituire le parole:* promuove sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di *con le seguenti:* e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, definisce le

**1. 52.** Cè.

*Al comma 2, capoverso 8, sostituire le parole:* di riduzione del danno *con le seguenti:* che utilizzano strumenti volti alla riduzione del danno.

**1. 10.** Lucchese.

*Al comma 2, capoverso 8, aggiungere, in fine, le parole:* , che non possono superare il 10 per cento dell'intero finanziamento.

**1. 35.** Carlesi, Gramazio, Conti, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 10, primo periodo, dopo le parole:* nove esperti *aggiungere le seguenti:* garanti delle diverse scuole di pensiero nei campi.

**1. 34.** Carlesi, Conti, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 10, primo periodo, sostituire la parola:* sanitario *con la seguente:* sanitario-infettivologico.

**1. 33.** Carlesi, Gramazio, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I nove esperti sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione della conferenza Stato-Regioni.

**1. 29.** Cè.

*Al comma 2 sopprimere il capoverso 11.*

**1. 30.** Cè.

*Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole:* Ministro per la Solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* su designazione della conferenza Stato-Regioni.

**1. 31.** Cè.

Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: Ministro per la Solidarietà sociale *aggiungere le seguenti*: di concerto con la conferenza Stato-Regioni.

1. 32. Cè.

(A.C. 2756 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni sul personale).

1. Ai fini della direzione delle attività dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1998 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi della azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno cinque anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1998 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata

in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1998 sono attribuiti entro il 31 dicembre 1998 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I soggetti indicati dai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell'incarico.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno due anni funzioni ed attività di tipo professionale all'interno delle strut-

ture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purché prestino la loro attività a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.*

**2. 8.** La Commissione.

*Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale.*

**2. 1.** Cè.

*Al comma 1 sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.*

**2. 7** La Commissione.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 3.** Cè.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti a condizione che risultino in possesso con le seguenti: nel rispetto delle norme sul lavoro vigenti e a condizione che entrino in possesso, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.*

**2. 5.** Cè.

*Al comma 6, sopprimere le parole: dei contratti collettivi di lavoro e.*

**2. 6.** Cè.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a condizione che risultino in possesso, aggiungere le seguenti: entro due anni.*

**2. 4.** Cè.

#### (A.C. 2756 - sezione 3)

#### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*(Modifiche alla legge 28 marzo 1997, n. 86).*

1. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: « le cui risultanze vengono riassunte e coordinate » fino alla fine del comma sono soppresse.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato

dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito con legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: "1998" è sostituita dalla seguente: "2000".

3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito con legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito dal seguente: Le disponibilità assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2. dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1988, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

### 3. 10. La Commissione.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito con legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: "1998" è sostituita dalla seguente: "2000".

3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito con legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito dal seguente: Le disponibilità esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario, assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2. dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ancora impegnate possono esserlo, per gli stessi fini, negli esercizi finanziari successivi.

### 3. 1. Caccavari.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Alle opere realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge negli immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi e a quelle realizzate nei medesimi immobili per le quali entro

la stessa data sia già stata presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della citata legge n. 47 del 1985 nonché quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

### 3. 01. Lucchese.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1 dell'articolo 128 del T.U. sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ogni altro intervento edificatorio delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, si applica la deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici in quanto, solo a tale fine, i predetti interventi sono equiparati alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle vigenti leggi sulle opere pubbliche. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata richiesta di concessione.

2. Per l'approvazione dei progetti delle medesime comunità terapeutiche, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, ricadenti in aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi pubblici, si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. L'applicabilità delle norme di cui al comma 5 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo, per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquanten-

nale. Durante detto periodo il vincolo è irrimodificabile anche in deroga alle disposizioni urgenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento prevede espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 5 in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue proveniente dai propri insediamenti residenziali.

5. Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1978, n. 10, le regioni definiscono, all'interno delle proprie tabelle parametriche, eventuali agevolazioni in relazione alle finalità degli interventi edificatori. Con lo stesso provvedimento le regioni definiscono anche riduzioni del contributo di concessione di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in funzione delle caratteristiche, delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

**3. 02.** Lucchese.

**(A.C. 2756 – sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto d'intesa previsto dal presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata dalle regioni;

b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo;

c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle terapie, dell'intervento socio-riabilitativo e dell'attività di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;

d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto d'intesa di cui al comma 1, sono abrogati l'atto d'intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993 nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio

1997, riguardanti le strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico delle leggi sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei SERT.

4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 127, comma 7, lettera a), del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato sono riassegnate all'unità previsionale di base 12.1.3.1 denominata « fondo per le politiche sociali », dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze n. 309, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4. 3.** Cè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: servizio sanitario nazionale con le seguenti: Fondo nazionale di intervento per la droga di cui alla presente legge.*

**4. 4.** Cè.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: ed Enti locali.*

**4. 5.** Cè.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**4. 6.** Cè.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: integrato socio sanitario delle terapie con le seguenti: socio assistenziale.*

**4. 8.** Cè.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: delle terapie.*

**4. 7.** Cè.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di recupero e di riabilitazione aggiungere le seguenti: e di riduzione del danno.*

**4. 9.** Cento.

*Al comma 2 sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: cessano di avere efficacia.*

#### 4. 15. La Commissione.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 con le seguenti: ai sensi della legge 28 marzo 1997, n. 86.*

#### 4. 11. Carlesi, Gramazio, Conti, Delmastro delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri con le seguenti: applicando anche i criteri individuati dalla legge 28 marzo 1997, n. 86.*

#### 4. 2. Cè.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri con le seguenti: applicando i criteri di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 28 marzo 1997, n. 86.*

#### 4. 1. Cè.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1 dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ogni altro intervento edificatorio delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, si applica la deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici in quanto, solo a tale fine, i predetti interventi sono equiparati alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle vigenti leggi sulle opere pubbliche. Quanto previ-

sto dal presente comma si applica anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata richiesta di concessione.

*4-ter.* Per l'approvazione dei progetti delle medesime comunità terapeutiche, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, ricadenti in aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi pubblici, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

*4-quater.* L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante tale periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e che l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

*4-quinquies.* Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-sexies in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali. In questo caso la comunità terapeutica sarà esentata dagli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

*4-sexies.* Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le regioni definiscono, all'interno delle proprie tabelle parametriche, eventuali agevolazioni in relazione alle finalità degli interventi edificatori. Gli interventi edificativi di cui ai precedenti commi non sono

soggetti al contributo di concessione di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (costo di costruzione).

- 4. 13.** Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Alle opere realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge negli immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi e a quelle realizzate nei medesimi immobili per le quali entro la stessa data sia già stata presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della citata legge n. 47 del 1987, nonché quelle relativi all'articolo 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

- 4. 12.** Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le somme stanziare presso il fondo nazionale per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 e destinate al finanziamento dei progetti approvati per il medesimo biennio possono essere utilizzate durante l'esercizio finanziario 1999.

- 4. 10.** Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

**(Sezione 5 - Ordini del giorno)**

**ORDINI DEL GIORNO**

Premesso che

i servizi sanitari che operano nelle carceri mandamentali e nei penitenziari svolgono la loro attività al limite delle umane possibilità, data la mole e la tipologia del lavoro che sono chiamati a svolgere nell'ambito delle tossicodipendenze, pesantemente presenti tra la popolazione carceraria;

considerando inoltre che la medicina carceraria vive in condizione di difficoltà economico-amministrativa nei confronti delle ASL dei luoghi su cui carceri mandamentali e penitenziari sono situati ed inoltre è priva di un preciso ed autonomo stato giuridico;

invita il Governo

ad affrontare il problema della medicina carceraria con un apposito provvedimento di legge che individui le problematiche e le norme in maniera chiara ed inequivocabile.

**9/2756-ter/1** Burani Procaccini, Lumia.

La Camera,

visto il disegno di legge n.2756-ter, "Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

considerato che l'articolo 2 del suddetto disegno di legge tratta e sana alcune figure professionali operanti nei servizi per la tossicodipendenza (SERT);

perché non viene affrontata la posizione degli infermieri generici che operano nelle stesse strutture dei SERT per un loro passaggio nel ruolo degli infermieri professionali

invita il Governo

a porre in atto opportuni strumenti affinché le regioni, attraverso le procedure e le modalità per il passaggio degli infermieri generici che operano nei SERT, nonché

nelle altre strutture sanitarie del SSN, nel ruolo degli infermieri professionali.

**9/2756-ter/2** Lucchese, Galati.

La Camera,

considerato che l'articolo 4 del ddl 2756-ter prevede la revisione dell'atto di intesa Stato-regioni per la definizione dei requisiti anche strutturali e tecnologici delle strutture degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del Testo Unico sulle tossicodipendenze ai fini dell'esercizio delle attività di recupero e cura dei tossicodipendenti;

impegna il Governo

ad individuare misure necessarie per favorire l'adeguamento delle strutture degli enti di cui agli articoli 115 e 116 del Testo Unico sulle tossicodipendenze anche ai requisiti che saranno stabiliti dal nuovo atto di intesa anche rafforzando il ricorso alle procedure previste dall'articolo 41-*quater* della legge 17.8.1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6.8.1967, n. 765, nonché utilizzando le procedure di cui alla legge n. 47 del 1985.

**9/2756-ter/3.** Lumia.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 3081. — DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (5033)**

**(A.C. 5033 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 1.**

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.